

*Roma*

28 MAG. 2007

Ministero della Salute

Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale
della Sanità animale e del Farmaco veterinario
Ufficio II (ex Ufficio VIII DGVA)

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

E, p.c. Al CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
TERAMO

Ad AGEA Coordinamento
Via Salandra
ROMA

*N. PROT. DGSA. 11/1846/P-I.5.1/8**Risposta al Foglio del...**N*

OGGETTO:

Decisione 2006/28/CE - Aziende autorizzate alla
proroga della marcatura - Controlli - Registrazione
informazioni in BDN.

La Decisione 2006/28/CE consente agli Stati Membri di poter autorizzare le aziende in determinate condizioni di allevamento a prorogare fino a sei mesi dalla nascita la marcatura dei vitelli.

Con nota prot. n. DGVA.VIII/22764/P-I.5.i/8 del 15 giugno 2006 la scrivente ha illustrato le procedure per la concessione di detta deroga. Tale nota tra l'altro, riprendendo quanto stabilito dalla decisione citata, prevede che le aziende che usufruiscono di detta proroga devono essere obbligatoriamente sottoposte a controllo almeno una volta l'anno. Infine con la nota prot. n. DGVA.VIII/5515/P-I.5.i/8 del 12 febbraio 2007 è stato precisato che i controlli effettuati presso tali aziende non concorrono al raggiungimento della percentuale del 5% dei controlli minimi di cui al Reg. (CE)1082/2003.

Pertanto, preso atto che allo stato attuale risultano essere state autorizzate a tale proroga 622 e che di queste soltanto poche decine risultano essere state sottoposte a controllo, si invitano codesti spett.li Assessorati a voler porre in essere ogni attività ritenuta opportuna al fine di incrementare il livello dei controlli di cui trattasi e nello stesso tempo a voler adeguatamente monitorare l'andamento riguardante l'attività di registrazione di tutti i controlli per i quali, ad oggi, è consentita tale operatività.

Si coglie altresì l'occasione per ricordare che tutti i controlli effettuati sul sistema di registrazione e identificazione degli animali (sia in azienda che al macello) vanno opportunamente registrati in BDN comprese le relative check list. La registrazione in BDN di detti dati, che va effettuata entro 15 giorni dall'esecuzione dei controlli, è indispensabile sia per soddisfare il debito informativo che l'Italia ha nei confronti delle istituzioni comunitarie sia per consentire l'adeguata applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.L.vo 58/2004. Inoltre tale attività di registrazione risulta funzionale anche all'applicazione del regime di condizionalità i cui Atti A6, A7, A8 e A8bis riguardano appunto l'identificazione e registrazione degli animali.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione e si raccomanda la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Ruocco